

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-621 del 05/02/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA (Imp. STRADA STATALE NORD 162) MIRANDOLA (MO). Rif. Prot. n. 2204/2017 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 29368/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-629 del 05/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

MODIFICA NON SOSTANZIALE.

DITTA ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA (Imp. STRADA STATALE NORD 162) MIRANDOLA (MO).

Rif. Prot. n. 2204/2017 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 29368/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 21/04/2015 la Ditta A.C.R. SPA, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), Strada Statale Nord n. 162, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di MIRANDOLA, STRADA STATALE NORD 162, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica

Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 15/05/2015 con prot. n. 50043/9.13.

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di calcestruzzo;

Durante l'iter autorizzatorio, per il rilascio della Modifica Sostanziale di A.U.A., è stato acquisito il seguente contributo istruttorio:

- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 8614 del 10/7/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

A seguito della domanda di cui sopra è stata rilasciata l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 508 del 7/10/2015, comprensivo di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 11/10/2017 la Ditta ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 16/10/2017 con prot. n. 20123, la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'allegato Acqua, senza variazioni agli allegati Aria e Impatto Acustico, risultata poi, in corso di istruttoria, modifica non sostanziale;

In data 20/11/2017, con nota prot. n. 22740, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 10/1/2018 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, relativamente agli scarichi idrici, assunta agli atti con prot. n. 446;

Le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali, rispetto alla situazione attuale, pertanto si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Acqua;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA per l'impianto ubicato in comune di Mirandola (MO), Strada Statale Nord n. 162, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione della Provincia di Modena n. 508 del 7/10/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 7/10/2030;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

Autorizzazione agli scarichi di acque di dilavamento in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA (Imp. STRADA STATALE NORD 162) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">- Acque reflue industriali in acque superficiali- Acque reflue di dilavamento in acque superficiali- Acque di prima pioggia in acque superficiali- Acque reflue domestiche in acque superficiali

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A., con sede legale ed insediamento ubicato a Mirandola (Mo), Strada Statale Nord n. 162, svolge attività di produzione calcestruzzo.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, la richiesta di modifica di AUA riguarda la gestione delle acque meteoriche di dilavamento di una piccola area all'interno dell'insediamento, lasciando invariata la precedente configurazione nella restante parte.

La planimetria allegata alla documentazione dell'istanza di modifica e successiva integrazione illustra la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dell'area nell'intorno del nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso esclusivamente aziendale.

Si ha pertanto la seguente configurazione:

- le acque reflue derivanti dalle operazioni di carico delle botti delle autobetoniere, previo passaggio in dissabbiatore e successiva vasca di decantazione, recapitano in acque superficiali mediante collettore indipendente nel punto 4B);
- le acque reflue derivanti dal lavaggio ruote delle autobetoniere, previo passaggio in vasca di sedimentazione e successivo dissabbiatore e disoleatore, sono convogliate in acque superficiali mediante condotta dedicata nel punto 5);
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante gli scarichi di cui ai punti 4B) e 5) sono classificabili come "acque reflue industriali";
- le acque meteoriche dei pluviali delle coperture dei piazzali confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria acque bianche con il punto 6) evidenziato nella planimetria delle reti fognarie;
- le acque reflue derivanti dal dilavamento delle aree di accumulo inerti, previo passaggio in dissabbiatore e successiva vasca di decantazione, sono convogliate in acque superficiali mediante apposita condotta nel punto 4A);
- ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005, le acque meteoriche confluenti in acque superficiali nel punto 4A) sono classificabili come "acque reflue di dilavamento";
- le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sull'area di piazzale destinata allo stoccaggio di attrezzature, quali, ad esempio, casseri, tubazioni e ponteggi, sono convogliate mediante rete fognaria dedicata in apposita vasca, dimensionata per raccogliere i primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante; le acque contenute nella vasca, previo trattamento con disoleatore, confluiscono insieme alle seconde piogge non trattate allo scarico in acque superficiali nel punto 7);
- ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005, le acque raccolte nelle vasca di cui sopra sono classificabili come "acque di prima pioggia";
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici del fabbricato n. 11 (uffici), previo passaggio in tre fosse Imhoff, nonché le acque reflue provenienti dal fabbricato n. 13 (autorimessa n. 1 automezzi pesanti), previo passaggio in fossa Imhoff dedicata, sono trattate con impianto ad ossidazione totale e convogliate in acque superficiali nel punto 1);
- le acque reflue domestiche provenienti dalla casa del custode e dalla portineria, previo passaggio nelle relative fosse Imhoff, sono trattate con impianto di fitodepurazione e convogliate in acque superficiali nel punto 2);
- le acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato n. 12, previo passaggio in due fosse Imhoff, sono trattate con impianto di fitodepurazione e convogliate in acque superficiali nel punto 3);
- le acque reflue domestiche provenienti dai fabbricati nn. 14 e 15, previo passaggio nelle relative fosse Imhoff dedicate, sono trattate con impianto ad ossidazione totale e convogliate in acque superficiali nel punto E);
- ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003, le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante gli scarichi di cui ai punti 1), 2), 3) e E) sono classificabili come "acque reflue domestiche";
- le acque di dilavamento dell'area nell'intorno del nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso aziendale sono così gestite: le prime saranno raccolte nella vasca esistente, quindi rilanciate in apposita cisterna di stoccaggio, dopodichè saranno portate a smaltimento come rifiuto liquido; le seconde piogge saranno invece addotte al secondo settore della vasca, quindi al disoleatore per poi confluire nel nuovo punto di scarico 8) nel fosso adiacente la proprietà e confluyente nel Canale Quarantoli;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la precedente AUA Det. n. 508 del 7/10/2015;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente richiesta di modifica di autorizzazione unica ambientale, assunta agli atti con prot. 20123 del 16/10/2017 ed in particolare alle Tavole di dettaglio denominate "Tav.2 Planimetria di confronto stato di fatto e stato di progetto" e "Tav.3 dettagli impianti di raccolta e trattamento acque meteoriche"

e le seguenti integrazioni, assunte agli atti con prot. 446 del 10/01/2018, facendo riferimento in particolare alla planimetria denominata "Tav.1 planimetria di progetto acque reflue ed acque bianche meteoriche INTEGRAZIONI";

ritenuto che la modifica richiesta dalla ditta possa essere riferita al CASO 1 lettera b) del paragrafo 8 (*), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14 febbraio 2005,

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A., con sede legale ed insediamento ubicato a Mirandola (Mo), Strada Statale Nord n. 162, a scaricare le **acque reflue industriali (punti di scarico 4 e 5)** derivanti dall'attività di produzione calcestruzzo, nella quantità indicativa di 1125 m³/anno, nonché le **acque reflue di dilavamento (punto di scarico 4A)** delle aree di accumulo inerti, le **acque di prima pioggia (punto di scarico 7)** ricadenti sull'area destinata a deposito attrezzature e le **acque reflue domestiche (punti di scarico 1, 2, 3 e E)** dei servizi igienici dell'insediamento, nel fosso di scolo adiacente la proprietà e confluenti nel Canale Quarantoli, con le seguenti prescrizioni specifiche:

- prima di adottare la nuova configurazione per lo scarico delle acque di seconda pioggia, la ditta dovrà realizzare una tettoia in corrispondenza dell'area di rifornimento carburanti, tale da coprire tutta l'area potenzialmente soggetta a contaminazione da idrocarburi;
- effettuare almeno 2 autocontrolli analitici sul nuovo scarico 8) nel primo anno di funzionamento dello stesso; gli esiti dovranno essere inviati a questa Agenzia al 31/12/2018.

e le seguenti prescrizioni generali:

- gli scarichi in acque superficiali delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento devono avvenire nel rispetto dei valori limite della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;
- lo scarico delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei valori limite della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006 esclusivamente per i parametri "Solidi Sospesi Totali" e "Idrocarburi Totali";
- il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- s'individuano come manufatti di prelievo ai fini dei controlli fiscali i pozzetti ubicati subito a monte dei punti di scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali, delle acque reflue di dilavamento, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento dell'area destinata a deposito attrezzature dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca di accumulo deve essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nel disoleatore;
- deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi (civili e di lavaggio);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dai sistemi di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione;
- dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- i fanghi di risulta dei dissabbiatori, dei disoleatori, delle vasche di decantazione, della vasca di prima pioggia, delle fosse Imhoff e degli impianti di ossidazione dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e alla manutenzione dei sistemi di depurazione.

() b) Ai fini del regime autorizzativo, pertanto, qualora siano rispettate le condizioni di cui alla precedente lettera a) il recapito in corpo idrico superficiale delle acque di seconda pioggia delle aree esterne non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 45 del decreto. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dall'insediamento/stabilimento connesso alle predette aree esterne, in sede di autorizzazione, valuta le condizioni di appartenenza alla casistica 1 e definisce le prescrizioni atte a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lettera a).*

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA (Imp. STRADA STATALE NORD 162) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA, svolgente attività di produzione di calcestruzzo, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), Strada Statale Nord n. 162, come da Allegato ARIA alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 508 del 7/10/2015, per la seguente configurazione:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivante dai punti di emissione n. 1, 4, 5, 6 e 7;
- il seguente consumo di materie prime:
 - ghiaia 360 t/giorno
 - sabbia 20 t/giorno
 - cemento 60 t/giorno
 - additivi 420 l/giorno
 - diluente nitro 1.200 kg/anno
 - prodotti vernicianti 1.400 kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio, per il rilascio della A.U.A. citata, è stato acquisito:

- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 8614 del 10/7/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 508 del 7/10/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA con impianti ubicati nel comune di Mirandola, Strada Statale Nord n. 162, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SILOS STOCCAGGIO CEMENTO (2 silos)

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	05	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Silice libera cristallina (quarzo)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - CARICO SILOS CEMENTO (2 silos)

portata massima	2.100	Nmc/h
altezza minima del camino	(*)	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Silice libera cristallina (quarzo)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - SCARICO IMPIANTO DI BETONAGGIO

portata massima	6.800	Nmc/h
altezza minima del camino	(*)	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Silice libera cristallina (quarzo)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRI A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - PRODUZIONE CALCESTRUZZO

(mescolatore ad elica - bilancia - carico - autobetoniere)

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Silice libera cristallina (quarzo)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - VERNICIATURA ESSICCAZIONE

portata massima	28.000	Nmc/h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	04	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

(*) Le espulsioni delle emissioni n. 4 e n. 5 possono avvenire ad una quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati, posti ad una distanza inferiore a 50 metri.

E' concessa esenzione dall'obbligo di installazione di misuratori di ΔP e di esecuzione di analisi periodiche relativamente alle *emissioni nn. 1 e 4*, alle seguenti condizioni:

- l'accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;
- i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza del Dipartimento tecnico-analitico di ARPAE;
- con periodicità almeno semestrale, a partire dal 2014, la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta sul Registro degli autocontrolli.

Prescrizioni

Il gestore degli impianti deve tenere a disposizione della autorità di controllo le schede di sicurezza di tutte le materie prime in uso.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo.

La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alle emissioni diffuse

Trasporto carico scarico

I mezzi che trasportano materiale polverulento devono essere coperti e transitare a bassa velocità.

L'inerte scaricato a terra deve avere un tenore di umidità tale da evitare lo sviluppo di polveri.

L'inerte movimentato con nastri trasportatori, deve avere un tenore di umidità tale da evitare lo sviluppo di polveri. (In caso contrario i nastri ed in particolar modo i punti di carico/scarico devono essere incapsulati.)

Deve essere minimizzata l'altezza di caduta e la velocità di scarico dei materiali.

Il trasporto del cemento deve confluire nella tramoggia-bilancia tramite coclee estrattrici (sistemi chiusi).

Stoccaggio

Bagnatura dei depositi nella stagione secca e comunque all'occorrenza.

Compartimentazione ai lati dei cumuli.

Siepi o barriere vegetali perimetrali.

Transito mezzi su strade e piste di cantiere

La pavimentazione delle strade percorse dai mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.

Pulizia periodica (spazzatura), della viabilità interna con strade asfaltate o pavimentate.

Viabilità interna con strade non asfaltate: bagnatura periodica.

I mezzi che trasportano materiale polverulento devono essere coperti.

Transito mezzi a bassa velocità (5 km/h).

Lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, prima dell'immissione sulla rete stradale pubblica.

Siepi o barriere vegetali perimetrali.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli

- organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata

l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568:1997
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 5, 6 e 7.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA (Imp. STRADA STATALE NORD 162) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA, svolgente attività di produzione di calcestruzzo, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), Strada Statale Nord n. 162, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 508 del 7/10/2015, per la seguente configurazione:

- la rumorosità ambientale nell’esercizio dell’attività produttiva è principalmente prodotta dall’uso n. 1 impianto di betonaggio doppio (S1) comprensivo di sistemi di caricamento, aspirazione a abbattimento delle polveri; mezzo d’opera ASTRA o similare per il trasporto dei materiali da trattare e trattato; pala gommata per il carico dell’impianto di betonaggio;

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (08:00-18:00);

- l’area in cui ricade l’insediamento rientra in classe V – Aree prevalentemente industriali, i cui limiti di accettabilità risultano essere di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 60 dB(A) per quello notturno;

- i due ricettori sensibili più vicini sono stati individuati in una classe III Aree di tipo misto, i cui limiti di accettabilità risultano essere di 60 dB(A) per il periodo diurno e di 50 dB(A) per quello notturno;

- il calcolo previsionale mostra il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale in periodo diurno, rendendo acusticamente compatibile l'intervento descritto;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole sull'elaborato di impatto acustico di ARPA - Distretto Area Nord-Carpi, riscontro prot. n. PGMO/2013/15261 del 31/10/2013;
- parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di Mirandola, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 7410 del 23/01/2013;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 508 del 7/10/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola (MO), Strada Statale Nord n. 162, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) le sorgenti di rumore da installare/utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella valutazione di impatto acustico del 11/5/2005, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione, orientamento, prestazioni acustiche passive delle componenti edilizie dei locali ove sono alloggiate le sorgenti, eventuali interventi di mitigazione acustica, ecc.;
- 2) in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.), tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 3) dovrà essere assoggettata a preventiva valutazione d'impatto acustico e a nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Competente:
 - a) ogni modifica alle sorgenti di rumore oggetto del nulla osta, al loro layout; e/o alle modalità di utilizzo delle stesse;
 - b) l'installazione di nuove sorgenti di rumore.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.